



Comune di Sondrio

DISCIPLINARE DI GARA

Redatto sulla base del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MULTILOTTO, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "SINTEL", PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI SONDRIO - PERIODO 30.06.2026/30.06.2029

- **Lotto 1 - RCT/RCO – CIG N. BB68ACCADD**
- **Lotto 2 - RC Auto - Libro Matricola – CIG N. BB68ACDBB0**
- **Lotto 3 - RC Patrimoniale Ente – CIG N. BB68ACEC83**
- **Lotto 4 - Opere d’arte – CIG N. BB68ACFD56**
- **Lotto 5 - Infortuni – CIG N. BB68AD0E29**
- **Lotto 6 - KASKO veicoli dipendenti – CIG N. BB68AD1EFC**

| | |
|--|----|
| PREMESSE..... | 4 |
| 1. PIATTAFORMA..... | 4 |
| 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) | 4 |
| 1.2. DOTAZIONI TECNICHE..... | 6 |
| 1.3. IDENTIFICAZIONE | 6 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 7 |
| 2.1. DOCUMENTI DI GARA | 7 |
| 2.2. CHIARIMENTI | 8 |
| 2.3. COMUNICAZIONI | 8 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 9 |
| 3.1. DURATA..... | 13 |
| 3.2. REVISIONE PREZZI | 13 |
| 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE..... | 14 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 14 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 16 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 18 |
| 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 18 |
| 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA | 19 |
| 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 20 |
| 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE | 20 |
| 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI | 21 |
| 7. AVVALIMENTO | 22 |
| 8. SUBAPPALTO | 23 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE..... | 23 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 23 |
| 11. SOPRALLUOGO | 26 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 26 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 27 |
| 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 27 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 29 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 30 |
| 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA | 31 |
| 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 | 36 |
| 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE..... | 37 |
| 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO | 37 |
| 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI | 38 |
| 16. OFFERTA TECNICA..... | 39 |
| 17. OFFERTA ECONOMICA..... | 40 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE..... | 41 |
| 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | 41 |
| 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA | 42 |
| 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA | 42 |
| 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI | 43 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 19. | SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 43 |
| 20. | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 44 |
| 21. | VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 44 |
| 22. | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. | 45 |
| 23. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 46 |
| 24. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 47 |
| 25. | OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 49 |
| 26. | CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 49 |
| 27. | ACCESSO AGLI ATTI..... | 49 |
| 28. | CLAUSOLA BROKER..... | 51 |
| 29. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 51 |
| 30. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 52 |

PREMESSE

Con determinazione a contrarre Reg. Gen. n. XX del XX/04/2026, questa Amministrazione ha stabilito di indire una procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune di Sondrio, per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2026 alle ore 24:00 del 30.06.2029, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni e opzione di proroga tecnica di 6 (sei) mesi, articolata nei seguenti 6 (sei) lotti separati:

- **Lotto 1** - RCT/RCO – CIG N. BB68ACCADD
- **Lotto 2** - RC Auto - Libro Matricola – CIG N. BB68ACDBB0
- **Lotto 3** - RC Patrimoniale Ente – CIG N. BB68ACEC83
- **Lotto 4** - Opere d'arte – CIG N. BB68ACFD56
- **Lotto 5** - Infortuni – CIG N. BB68AD0E29
- **Lotto 6** - KASKO veicoli dipendenti – CIG N. BB68AD1EFC

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (SINTEL, di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio nazionale (NUTS IT) e, in particolare, il Comune di Sondrio (SO) – Codice NUTS: ITC44.

Il soggetto che svolge le funzioni di **Responsabile unico del progetto (RUP)** è la Dott.ssa Cristina Casali, Dirigente del Settore Servizi Finanziari, e-mail: casalic@comune.sondrio.it – telefono 0342/526.294.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Livio Tirone, Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, e-mail: contratti@comune.sondrio.it - telefono 0342/526.395.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification, Authentication and Signature), dal decreto legislativo n. 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni pubblicate sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di file e documenti, i ritardi nell'inserimento di dati e documenti e/o nella presentazione della domanda, nonché per malfunzionamenti, danni o pregiudizi derivanti

all'operatore economico conseguenti a:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma, nonché la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione appaltante <https://comune.sondrio.it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione appaltante rettifica il bando di gara, con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche qualora, in assenza di negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento della PAD.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard equivalente o superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici dovranno inserire nella Piattaforma, **entro il termine perentorio delle**

ORE 12:00:00 DEL GIORNO 28 MAGGIO 2026

la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente sottoscritta con firma

digitale.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento “*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della PAD.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard di mercato aggiornati, dotato di connessione a *Internet* e di un comune *browser* idoneo a operare correttamente sulla PAD;
- b) disporre di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE o CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni), nonché, ove applicabile, di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 e successive evoluzioni;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) disporre, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 9100/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD Sintel, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it.

L’accesso è gratuito ed è consentito previa identificazione dell’operatore economico.

L'identificazione avviene mediante identità digitale SPID, ovvero mediante Carta d'identità elettronica (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché, ove applicabile, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso un'identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 e successive evoluzioni.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nell'ambito della procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA S.p.A., scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquisti@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Determinazione a contrarre;
2. Bando di gara trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - a) Modello di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato A), denominato anche solo "domanda di partecipazione";
 - b) Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato B);
 - c) Modello dichiarazione "Titolare effettivo" (Allegato C);
 - d) Patto di Integrità (Allegato D);
 - e) Schema dichiarazione equivalenza tutele (Allegato E);
 - f) Scheda di offerta tecnica distinta per ciascun lotto;
 - g) Modello di offerta economica distinto per ciascun lotto;
 - h) Modello di scomposizione offerta economica;
 - i) Link di pubblicazioni;
4. Progettazione ai sensi dell'art. 4 bis dell'Allegato I.7 al Codice, comprensiva dei seguenti documenti:
 - Relazione generale illustrativa;
 - Capitolato speciale di polizza distinto per ciascun lotto;
 - Statistiche sinistri, nonché statistica analitica polizza RCT/O;
 - Elenco veicoli.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al seguente link: www.comune.sondrio.it, nonché sulla PAD Sintel (www.ariaspa.it), piattaforma sulla quale si svolge la procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del Codice, a decorrere dalla data di pubblicazione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano gli operatori economici a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simile predisposti dalla Stazione appaltante.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara" presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sondrio (<https://www.comune.sondrio.it/>), nella sezione "Bandi di gara". **Si invitano pertanto i concorrenti a consultare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o il sito istituzionale.**

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti in merito agli atti di gara potranno essere richiesti **almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia denominata "*Comunicazione procedura*". Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il suddetto termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle suddette richieste, nonché eventuali integrazioni alla documentazione di gara, saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura, entro 6 (sei) giorni. **Si invitano pertanto i concorrenti a consultare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.**

Allo stesso modo saranno pubblicati le eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata, nei modi sopra indicati, al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente, nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto di appalto di servizi assicurativi, sotto forma di polizza assicurativa, tra il Comune di Sondrio e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Società" o "Compagnia") di ciascun lotto.

Con tale Contratto/Polizza verrà regolata la copertura dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate e meglio specificate nei Capitolati speciali di polizza, relativi a ciascuna copertura assicurativa (ciascun lotto).

A tal fine si precisa che le prescrizioni e le condizioni contenute nei predetti Capitolati speciali, integrate dalle eventuali condizioni tecniche migliorative offerte per ciascun lotto, nonché dall'offerta economica presentata dal concorrente aggiudicatario, assumono a tutti gli effetti valore contrattuale e costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto/Polizza.

Le condizioni di ciascuna copertura, nonché le modalità e i termini di esecuzione dei servizi assicurativi, sono disciplinati nei Capitolati speciali, allegati al presente Disciplinare. Non è ammesso l'inserimento di varianti, clausole aggiuntive o condizioni difformi rispetto a quanto stabilito nei suddetti documenti, fatta eccezione per le sole migliorie tecniche espressamente offerte dall'operatore economico in sede di offerta tecnica, secondo le modalità indicate nei relativi moduli. Eventuali altre varianti non previste dai moduli citati oppure ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate, non verranno prese in considerazione e comporteranno l'esclusione dalla gara con riferimento al lotto interessato, in quanto costituenti offerta condizionata.

Tutti i servizi assicurativi oggetto dell'appalto devono rispettare le caratteristiche minime e inderogabili stabilite nei Capitolati speciali relativi a ciascuna copertura assicurativa, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti funzionali, tra loro autonomi e indipendenti, corrispondenti a ciascun servizio assicurativo.

È ammessa la partecipazione a uno o più lotti, fino alla totalità degli stessi. Un medesimo operatore economico può risultare aggiudicatario di uno, più o di tutti i lotti oggetto della presente procedura.

Il Codice CPV principale è 66510000-8 Servizi assicurativi.

I lotti oggetto dell'appalto sono di seguito specificati:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

| Numero LOTTO | OGGETTO DEL LOTTO | CODICE CIG |
|--------------|--|------------|
| N. 1 | Polizza RCT/O – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro | BB68ACCADD |

| | | |
|------|---|------------|
| N. 2 | Polizza RCA – Libro matricola e garanzie accessorie | BB68ACDBB0 |
| N. 3 | Polizza RC Patrimoniale Ente | BB68ACEC83 |
| N. 4 | Polizza Opere d'arte | BB68ACFD56 |
| N. 5 | Polizza Infortuni | BB68AD0E29 |
| N. 6 | Polizza Kasko veicoli dipendenti | BB68AD1EFC |

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

| N. | DESCRIZIONE SERVIZI/BENI | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo lordo annuo | A) Importo lordo a base di gara per la durata di 3 ANNI | Costi della manodopera non soggetti al ribasso per il triennio (2,6%) | B) Importo lordo per l'eventuale rinnovo di 3 ANNI | C) Importo totale eventuale proroga tecnica di 6 MESI | Incremento 1/5 | A) + B) + C) Importo complessivo stimato del lotto |
|-------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------------------|---|---|--|---|----------------|--|
| 1 | Polizza RCT/O Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro | 66516000-0 | P | € 45.000,00 | € 135.000,00 | € 3.510,00 | € 135.000,00 | € 22.500,00€ | € 58.500,00 | € 351.000,00 |
| 2 | Polizza RCA – Libro matricola e garanzie accessorie | 66516100-1 | P | € 16.000,00 | € 48.000,00 | € 1.248,00 | € 48.000,00 | € 8.000,00 | € 20.800,00 | € 124.800,00 |
| 3 | Polizza RC Patrimoniale Ente | 66515000-3 | P | € 13.000,00 | € 39.000,00 | € 1.014,00 | € 39.000,00 | € 6.500,00€ | € 16.900,00 | € 101.400,00 |
| 4 | Polizza Opere d'arte | 66515200-5 | P | € 7.500,00 | € 22.500,00 | € 585,00 | € 22.500,00 | € 3.750,00 | € 9.750,00 | € 58.500,00 |
| 5 | Polizza Infortuni | 66512000-2 | P | € 2.500,00 | € 7.500,00 | € 195,00 | € 7.500,00 | € 1.250,00 | € 3.250,00 | € 19.500,00 |
| 6 | Polizza Kasko veicoli dipendenti | 66514110-0 | P | € 1.800,00 | € 5.400,00 | € 140,40 | € 5.400,00 | € 900,00 | € 2.340,00 | € 14.040,00 |
| Importo totale a base di gara | | | | € 85.800,00 | € 257.400,00 | € 6.692,40 | € 257.400,00 | € 42.900,00 | € 111.540,00 | € 669.240,00 |

Gli importi sono da intendersi lordi. Si precisa inoltre che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è disciplinata nei relativi capitoli speciali di polizza

Le operazioni di assicurazioni usufruiscono del regime di esenzione Iva, ex art. 10 n. 2 del DPR n. 633/72.

L'importo complessivo stimato a base di gara, lordo, è pari a **€ 669.240,00**, comprensivo di ogni imposta e onere fiscale. Il totale della sola base d'asta triennale (colonna A) è di **€ 257.400,00**.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è, per tutti i lotti, pari a € 0,00 (zero).

L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria per ciascun lotto. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e

comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

Costi della manodopera

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato per l'intero periodo di vigenza contrattuale (inclusi eventuali rinnovi, proroghe tecniche e opzioni di incremento).

Tali costi, non soggetti a ribasso d'asta, sono stati quantificati sulla base di un'incidenza media stimata pari al 2,6% (Fonte: ANIA Trends – Indici aziendali 2023), applicata al valore complessivo stimato di ogni singolo lotto:

- **Lotto n. 1:** € 9.126,00 (calcolato su € 351.000,00)
- **Lotto n. 2:** € 3.244,80 (calcolato su € 124.800,00)
- **Lotto n. 3:** € 2.636,40 (calcolato su € 101.400,00)
- **Lotto n. 4:** € 1.521,00 (calcolato su € 58.500,00)
- **Lotto n. 5:** € 507,00 (calcolato su € 19.500,00)
- **Lotto n. 6:** € 365,04 (calcolato su € 14.040,00)

TOTALE COSTI MANODOPERA (Tutti i lotti): € 17.400,24

CCNL di riferimento:

In conformità all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.1, il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il CCNL ANIA del 16/11/2022 (Settore Assicurativo – Personale dipendente non dirigente), codice CNEL J121. Codice ATECO prevalente: 65.12.00 (Assicurazioni diverse da quelle sulla vita).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 110, comma 4, lett. a) del Codice, l'operatore economico ha l'onere di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera, i quali potranno essere oggetto di verifica di congruità in fase di anomalia dell'offerta.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal punto 17 del presente disciplinare in applicazione dell'art. 41 comma 14 del Codice.

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti posti a base di gara. Possono aggiudicarsi uno o più lotti, anche tutti quelli posti a base di gara.

Situazione attuale: il 30 giugno 2026 verranno a scadere le seguenti polizze assicurative attualmente in essere, garantite dalle compagnie indicate di seguito, con il relativo premio annuo imponibile riportato accanto a ciascuna:

| Ramo Assicurativo | Compagnia | Premio imponibile annuo | oneri aggiuntivi / regolazioni premio |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--|
| RCT/RCO | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. | € 31.451,95 | Regolazione premi sulla base dell'importo delle retribuzioni lorde |
| RC Auto - Libro Matricola | VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. | € 10.171,20 | Regolazione premio sulla base del numero veicoli assicurati |
| RC Patrimoniale Ente | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. | € 8.907,98 | == |
| Opere d'arte | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. | € 6.575,43 | Regolazione premio sulla base delle mostre realizzate |
| Infortuni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. | € 1.261,46 | Regolazione premio sulla base della rilevazione dei dati variabili |
| KASKO veicoli dipendenti | VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. | € 740,64 | |

Al fine di consentire una corretta valutazione del rischio e la formulazione dell'offerta, la Stazione Appaltante rende nota, oltre alla situazione assicurativa in corso, anche la statistica sinistri relativa all'ultimo quinquennio per ciascun lotto, come di seguito riportato:

Lotto 1 – RCT/O – Dati inerenti la Polizza Rct/o:

- n. **178230963** in corso dal 31/12/2020 – attualmente in corso con Unipol Assicurazioni SpA, aggiornati al 26/01/2026, allegato: "sx RC COMUNE DI SONDRIO RAMO 65.xlsx"

Lotto 2 – RCA – Dati inerenti la Polizza Libro Matricola:

- n. **130000129620** in corso dal 31/12/2025 – attualmente in corso con VITTORIA ASSICURAZIONI, aggiornati al 22/01/2026, allegato: "LIBRO MATRICOLA_Statistica sinistri_5440130000093245_5440130000109643_5440130000129620.xlsx"
- n. **130000109643** in corso dal 31/12/2023 - 31/12/2025 con VITTORIA ASSICURAZIONI, aggiornati al 22/01/2026, allegato: "LIBRO MATRICOLA_Statistica sinistri_5440130000093245_5440130000109643_5440130000129620.xlsx"
- n. **130000093245** in corso dal 31/12/2020 - 31/12/2023 con VITTORIA ASSICURAZIONI, aggiornati al 22/01/2026, allegato: "LIBRO MATRICOLA_Statistica sinistri_5440130000093245_5440130000109643_5440130000129620.xlsx"

Lotto 3 – RC PATRIMONIALE – Dati inerenti la Polizza RC Patrimoniale:

- n. **SM0000044591** in corso dal 31/12/2024 – attualmente in corso con LIBERTY MUTUAL INSURANCE, aggiornati al 21/01/2026, non risultano allegati per assenza sinistri
- n. **SM0000039869** in corso dal 31/12/2023 - 31/12/2024 con LIBERTY MUTUAL INSURANCE, aggiornati al 21/01/2026, non risultano allegati per assenza sinistri
-

Lotto 4 – ALL RISKS OPERE D'ARTE – Dati inerenti la Polizza All Risks Opere D'arte:

- n. **SM0000042701** in corso dal 01/12/2024 – attualmente in corso con LIBERTY MUTUAL INSURANCE aggiornati al 21/01/2026, non risultano allegati per assenza sinistri

Lotto 5 – INFORTUNI – Dati inerenti la Polizza Infortuni:

- n. 178223052 in corso dal 31/12/2020 – attualmente in corso con Unipol Assicurazioni SpA, aggiornati al 26/01/2026, allegati: “sx infortuni COMUNE DI SONDRIO RAMO 77.pdf”

Lotto 6 – KASKO – Dati inerenti la Polizza Kasko:

- n. **180000127844** in corso dal 31/12/2025 – attualmente in corso con VITTORIA ASSICURAZIONI, aggiornati al 22/01/2026, non risultano allegati per assenza sinistri
- n. **180000098025** in corso dal 31/12/2021 - 31/12/2025 con VITTORIA ASSICURAZIONI, aggiornati al 22/01/2026, non risultano allegati per assenza sinistri
- n. **180000093153** in corso dal 31/12/2020 - 31/12/2021 con VITTORIA ASSICURAZIONI, aggiornati al 22/01/2026, non risultano allegati per assenza sinistri

3.1. DURATA

I contratti relativi ai lotti in gara, ossia le coperture assicurative necessarie al Comune di Sondrio, avranno una durata di 3 (tre) anni, escluse le eventuali opzioni, con decorrenza presunta dalle ore 24:00 del 30 giugno 2026 (o comunque a far data dall'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio) e scadenza alle ore 24:00 del 30 giugno 2029 (o data successiva in caso di inizio effettivo posteriore al 30 giugno 2026, ferma restando la durata complessiva di cui sopra).

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del contratto subito dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula dei contratti medesimi, per garantire la continuità essenziale delle coperture assicurative dell'Ente e prevenire gravi danni al patrimonio o alla pubblica incolumità.

Tale periodo di durata potrà essere ridefinito in funzione dell'effettivo inizio di esecuzione di ciascun contratto, senza che ciò comporti modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali già definite.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie (ex art. 60, comma 3, lett. b del D.Lgs 36/2023 e smi).

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: per ciascun lotto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata pari a 3 (tre) anni, alle medesime condizioni, comprese eventuali varianti tecniche offerte dall'operatore economico, e alle medesime condizioni economiche dell'offerta del concorrente, salvo gli adeguamenti normativi o contrattuali previsti dalla legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga del contratto: per ciascun lotto è inoltre prevista, fin dalla prima scadenza ed all'eventuale scadenza successiva, la facoltà per la Stazione appaltante di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora, durante l'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originarie, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la Stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: risoluzione o recesso del contratto, nonché nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) nn. 2) e 3) del Codice.

Ai fini dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, tenuto conto dell'intera durata contrattuale, delle opzioni di rinnovo, della proroga tecnica e dell'opzione di variazione entro il quinto dell'importo contrattuale (art. 120, comma 9), è pari a € 669.240,00, al netto dell'IVA e comprensivo di ogni altra imposta e onere fiscale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle **compagnie di assicurazione** che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al decreto legislativo 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in **Stati diversi dall'Italia** sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del decreto legislativo 209/2005) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno **Stato terzo** si rinvia all'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 36/2023) o in coassicurazione.

È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti oggetto di appalto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del decreto legislativo 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione;
- partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione sia in forma individuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'articolo 124 del decreto legislativo 36/2023, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, purché non rivestano la qualità di mandataria o delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento o alla coassicurazione non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Coassicurazione

È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Per la fase di gara, alle imprese partecipanti in coassicurazione si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, ferma restando l'assenza di responsabilità solidale, che resta regolata dall'art. 1911 c.c.

Alle imprese che presentano offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione, per il medesimo Lotto, in forma singola, in altro raggruppamento o in altra coassicurazione.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di partecipazione singola, sia in caso di raggruppamento temporaneo, sia in caso di coassicurazione, dovrà essere garantita la copertura del 100% del rischio mediante la somma delle quote dichiarate, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di coassicurazione, ciascuna impresa resta obbligata nei limiti della propria quota.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Ai sensi dell'art. 99 c 3 -bis del Codice in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

A detto riguardo si invita l'operatore economico a caricare sulla Piattaforma, tra la documentazione amministrativa (Busta amministrativa) i documenti a comprova dei suddetti requisiti, eccezion fatta per quelli reperibili tramite FVOE o altri soggetti pubblici.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente

all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti **in relazione a ciascun lotto**.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dell'attività nel ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione** ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Le imprese aventi sede legale in Italia, devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo/rami per il quale/i quali viene presentata l'offerta.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia;
- di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante anche tramite il FVOE.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato specifico: Aver maturato, nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio antecedente l'indizione della presente procedura di gara, una raccolta premi complessiva nel settore di attività oggetto del lotto, non inferiore ai seguenti importi:

Lotto 1 (RCT/O): € 270.000,00

Lotto 2 (RCA): € 96.000,00

Lotto 3 (RC Patrimoniale): € 78.000,00

Lotto 4 (Opere d'arte): € 45.000,00

Lotto 5 (Infortuni): € 15.000,00

Lotto 6 (kasko): € 10.000,00

In caso di partecipazione a più lotti, il requisito è soddisfatto se l'operatore possiede un fatturato pari alla somma degli importi dei lotti per i quali concorre.

La Stazione Appaltante, in deroga al criterio di ordinaria proporzionalità e nel rispetto dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, fissa il requisito del fatturato specifico (raccolta premi) in misura pari al doppio del valore a base d'asta triennale dei singoli lotti. Tale scelta è motivata dalla particolare natura e complessità dei rischi oggetto di affidamento (con specifico riferimento ai lotti RCT/O e RC Patrimoniale), che richiedono una solidità patrimoniale e una capacità di gestione dei sinistri proporzionata all'esposizione potenziale dell'Ente. Il requisito è volto a garantire la selezione di un Contraente con un'adeguata capacità di assorbimento del rischio e una comprovata esperienza operativa nel mercato assicurativo di riferimento, a tutela della continuità della copertura e della solvibilità delle prestazioni per l'intera durata contrattuale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali e le imprese di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 209/2005: mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per ditte individuali o società di persone: mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- In alternativa: dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita tramite il FVOE 2.0.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto, ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esperienza professionale maturata (servizi analoghi):** Per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, l'Operatore Economico deve aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara o, in alternativa, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento (medesimo ramo di rischio) anche a favore di soggetti privati, per un importo complessivo di premi lordi non inferiori al valore del premio annuo a base di gare. Ai fini della dimostrazione del requisito:

- si considera esclusivamente l'importo dei premi relativi al **periodo contrattuale certo**, con espressa esclusione di eventuali opzioni di proroga o rinnovo non esercitate;
- è ammessa la sommatoria di più contratti fino al raggiungimento della soglia richiesta;
- per "servizi analoghi" si intendono coperture assicurative prestate nel ramo di rischio prevalente del lotto di riferimento.

Il concorrente dovrà produrre un elenco dei principali servizi effettuati, specificando per ciascuno:

- Lotto di riferimento;
- denominazione del contraente;
- periodo di vigenza (date di decorrenza e scadenza);
- ramo di rischio;
- importo del premio annuo lordo (o complessivo del periodo certo).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

Per i servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in alternativa, copia dei contratti stipulati, corredata da fatture quietanzate o documentazione bancaria attestante il pagamento delle stesse.

Per i servizi prestati a favore di committenti privati:

- attestazioni rilasciate dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in alternativa, copia dei contratti stipulati, corredata da fatture quietanzate o documentazione bancaria attestante il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici e le coassicurazioni sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVAS di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo alla raccolta premi assicurativi di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso o dalla coassicurazione nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale relativo ai servizi svolti nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente gara, di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVAS di cui al paragrafo 6.1. devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Per ciascun lotto, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale (autorizzazione IVASS) e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104 c. 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che

non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Si applica quanto stabilito dall'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario per ciascun lotto è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Si esclude l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 *"Clasole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate"* sia per la tipologia del servizio, che ridiede l'impiego di professionalità qualificate, sia per la contenuta percentuale di utilizzo di personale per la gestione del servizio stesso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo di ciascun lotto, come specificato in tabella:

| Numero del LOTTO | Oggetto del lotto | VALORE STIMATO TOTALE - INCLUSO QUINTO D'OBBLIGO (20%) | IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA 2% |
|------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| 1 | RCT/O | € 351.000,00 | € 7.020,00 |
| 2 | RCA | € 124.800,00 | € 2.496,00 |
| 3 | RC Patrimoniale | € 101.400,00 | € 2.028,00 |
| | | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------|------------|
| 4 | Opere d'arte | € 58.500,00 | € 1.170,00 |
| 5 | Infortuni | € 19.500,00 | € 390,00 |
| 6 | kasko | € 14.040,00 | € 280,80 |

costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione OPPURE di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria dell'Ente - **Banca Crédit Agricole (cod. IBAN: IT70 S 06230 11010 000015187280)**, precisando nella causale che si tratta di cauzione provvisoria e gli estremi della gara.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025> .

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Ente Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, nonché dall'**impegno a rilasciare la garanzia definitiva** di cui all'art. 117 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Non si effettua sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero lotto | Importo contributo ANAC |
|---------------------|-------------------------|
| 1 – RCT/O | € 33,00 |
| 2 – RC Auto | Esente |
| 3 – RC Patrimoniale | Esente |
| 4 – Opere d'arte | Esente |
| 5 – Infortuni | Esente |
| 6 - Kasko | Esente |

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la

regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre**

LE ORE 12:00 DEL GIORNO 28 MAGGIO 2026

a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei restanti documenti pertinenti, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre l'"OFFERTA", in relazione ai singoli lotti per cui si intende partecipare, che è composta da:

- "busta telematica" contenente la "**A- Documentazione amministrativa**";
- "busta telematica" contenente la "**B - Offerta tecnica**", una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
- "busta telematica" contenente la "**C - Offerta economica**", una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara,

allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione "documenti di gara".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Diversamente essa deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la PAD Sintel è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla PAD Sintel e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Sondrio da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della PAD Sintel.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazione della procedura" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente articolo dovranno essere caricate sulla piattaforma, firmate digitalmente, nella sezione Busta amministrativa, secondo le modalità indicate nei manuali di utilizzo della Piattaforma.

L'operatore economico inserisce *per ogni singolo lotto* sulla Piattaforma SINTEL la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eDGUE Response in formato .xml generato utilizzando la piattaforma Sintel, non firmato digitalmente,;
- 3) eDGUE Response in formato .pdf firmato digitalmente;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) ricevuta di pagamento del contributo ANAC per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa, laddove previsto;
- 7) Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;

- 10) patto di integrità;
- 11) modulo dichiarazione “titolare effettivo”;
- 12) (eventuale) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 13) ai fini acceleratori, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale, come indicata al punto 6 del presente Disciplinare, laddove la medesima non sia reperibile tramite FVOE e non acquisibile d'ufficio da altri soggetti pubblici.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato “A” al presente disciplinare tra la documentazione di gara che contiene anche le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, secondo le modalità previste dal Manuale “eDGUE creazione Response” presente nella libreria documentale sul portale Sintel.

Nel DGUE sono inserite le informazioni relative agli operatori economici (singoli e/o raggruppati) nelle sezioni:

- Parte II: Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III: Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e ss. d.lgs. 36/2023) – cfr. precedente articolo 5;
- Parte IV: Criteri di selezione (requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023) - cfr. precedente articolo 6.

Nel DGUE sono indicati, nei campi appositamente previsti, il possesso del requisito di idoneità professionale e il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella **domanda di partecipazione** il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega alla domanda o inserisce nel FVOE 2.0 la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e

- assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi derivanti dal CCNL applicato;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di accettare il Patto di Integrità del Comune di Sondrio di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), costituente l’Allegato “D” al presente Disciplinare di gara, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 74 del 26/03/2025 come allegato al PIAO 2025-2027;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante accessibile sul sito internet del Comune di Sondrio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 - le eventuali dichiarazioni in merito al subappalto a norma del precedente articolo 8;
 - di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’ANAC, come da precedente articolo 12;
 - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel Disciplinare di gara;
 - in caso di assolvimento dell’imposta di bollo mediante acquisto di marca da euro 16,00 (cfr. appresso il punto “Assolvimento imposta di bollo”): di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
 - di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e relativi allegati e in generale nella documentazione di gara;
 - di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure di applicare altro CCNL equivalente (ossia con garanzia delle medesime tutele economiche e normative sia ai propri dipendenti sia ai lavoratori delle eventuali imprese subappaltatrici), con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16-quater del decreto legge n. 76/2020;
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sondrio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 – cfr. precedente art. 5, punto “Altre cause di esclusione”);
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale (cfr. precedente articolo 6.1);
 - il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (cfr. precedente articolo 6.2).
 - il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (cfr. precedente articolo 6.3).

nel caso in cui si sia dichiarato di occupare più di 50 dipendenti:

- di essere consapevole di essere tenuto alla redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 198/2006 e pertanto di allegare copia dell’ultimo Rapporto redatto, come meglio precisato al precedente articolo 5, parte “Altre cause di esclusione”;

nel caso in cui si sia dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

- di essere consapevole di essere tenuto, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, come meglio descritto al precedente articolo 9;

nel caso in cui si sia dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari o superiore a 15:

- di essere consapevole di essere tenuto, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, come meglio descritto al precedente articolo 9;
- ai fini di cui al precedente articolo 5, parte "Altre cause di esclusione": di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. in materia di lavoro delle persone con disabilità;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica di cui all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Allegato II.3 (cfr. precedente articolo 5, parte "Altre cause di esclusione");
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 30;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel e di autorizzare la Stazione appaltante ad ostendere l'offerta in ogni sua parte, incluse le eventuali spiegazioni successivamente fornite in sede di verifica delle offerte anomale, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di secretazione di informazioni segnalate come segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;

nel caso in cui si intenda chiedere l'esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione per informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, a norma dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice:

- di chiedere l'esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione per alcune specifiche informazioni, tra quelle fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono, secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, segreti tecnici o commerciali - anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico - che vengono indicate come segue:

parti relative alla documentazione amministrativa: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) già inserita nello stesso Modello Allegato A o allegata allo stesso o comunque inserita nella Busta A - Documentazione amministrativa;

parti relative all'offerta tecnica: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) che dovrà essere allegata nella Busta B - Offerta tecnica, corredata da apposita versione dell'offerta tecnica stessa con evidenziate puntualmente le parti da oscurare (versione oscurata dell'offerta tecnica), come meglio dettagliato al successivo articolo 16;

parti relative all'offerta economica: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) che dovrà essere allegata nella Busta C - Offerta economica;

- di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di **€ 16,00**. Il pagamento viene effettuato con una delle seguenti modalità:

- **modello F24** recante quale codice "2501"; a comprova, il concorrente allega una dichiarazione con oggetto e CIG della presente procedura e, in allegato, il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;

- **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; a comprova, il concorrente allega l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento mediante tale modalità;

- **servizio @e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate; a comprova, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

- **acquisto marca da bollo da euro 16,00**; il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione nonché allegare obbligatoriamente copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF annullato con idonea barratura; il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

per i soli operatori economici esteri: pagamento con **bonifico** utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; a comprova, il concorrente allega alla domanda la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

La Stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [d.P.R. 642/1972, allegato B, e al d.lgs. 117/2017, articolo 82](#). In tal caso il concorrente, in luogo dei documenti di cui sopra, dovrà produrre apposita dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, attesta di essere esente indicando i presupposti normativi.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,

nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel **caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica**. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, occorre allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto per il quale partecipa, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità dalla piattaforma SINTEL, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) offerta tecnica redatta compilando il modulo "scheda offerta tecnica" reso disponibile dalla Stazione appaltante per ciascun lotto, senza la produzione di ulteriore documentazione, salve le clausole modificabili da ogni compagnia a causa dei trattati di riassicurazione, come indicato al punto 18.1.;
- b) (se ricorre il caso) dichiarazione firmata digitalmente inerente segreti tecnici e commerciali. A tal fine allegare anche una copia firmata digitalmente della scheda offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento premiale.

N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere predisposta e caricata a sistema un'offerta tecnica per ogni lotto a cui si partecipa.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione solo ed esclusivamente sul contenuto dell'offerta tecnica. La Commissione avrà facoltà, nel corso dell'esame dell'offerta tecnica, di richiedere ai concorrenti chiarimenti e delucidazioni su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati (cfr. precedente articolo 14).

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (Allegato A), che l'offerta tecnica presentata contiene alcune informazioni che sarebbero coperte da segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023, **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando

in modo congruo le ragioni per che le parti dell'offerta segnalate sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di secretazione, si darà accesso a tutta la documentazione.

Non è ammissibile la secretazione massiva: in caso di richiesta di secretazione dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale alla stessa.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte dal concorrente a supporto dell'istanza di riservatezza e di richiedere allo stesso di dimostrare l'effettiva sussistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della predetta istanza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Le dichiarazioni di secretazione dovranno essere precise e circoscritte.

Per quanto qui non disciplinato, si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 27.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel, per ogni singolo lotto per il quale intende partecipare, la documentazione economica nella secondo le modalità indicate nei manuali d'uso del sistema. L'offerta, sottoscritta con firma digitale secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Offerta economica redatta compilando il modulo "**modello offerta economica**" reso disponibile dalla Stazione appaltante senza la produzione di ulteriore documentazione. L'operatore economico inserisce nella Busta Economica su SINTEL, oltre al "modello offerta economica" compilato in ogni sua parte, il valore del **premio annuo lordo**, arrotondato alla seconda decimale, previsto per ciascun lotto a cui partecipa, comprensivo di ogni onere fiscale e/o altre imposte e contributi di legge, indicato nel "modello offerta economica".

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera. Tale valore non deve essere inserito in Piattaforma (indicherete 0), va inserito invece nel modello compilato dell'offerta economica per ciascun lotto. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante, l'operatore economico può dimostrare nel documento MODELLO DI SCOMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili inoltre le offerte parziali, alternative, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta.

Per ciascun lotto, comportano l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione del premio annuo lordo offerto;
- la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la presentazione di offerte in aumento.

In caso di discordanza tra il valore inserito nei campi a sistema della piattaforma Sintel e quello indicato nel documento "Modello Offerta Economica" allegato, prevale l'importo indicato nel documento "Modello Offerta Economica" firmato digitalmente, in quanto espressione della volontà negoziale del concorrente.

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del servizio, incluse le opzioni di rinnovo e proroga se esercitate.

Il concorrente dovrà inoltre allegare, all'interno dei relativi spazi appositamente creati nella busta telematica C - Offerta economica, pena la nullità e non valutazione dell'offerta, il seguente ulteriore documento debitamente compilato e firmato digitalmente:

1) DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE (eventuale) (Allegato "E")

Tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione, di adottare un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente Disciplinare di gara.

Essa va redatta sulla base dello schema Allegato "E" al presente Disciplinare e deve essere corredata dall'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato – **per singoli lotti separati ed indivisibili** - in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica per ciascun lotto è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di natura **qualitativo-tabellare** indicati all'interno dei **moduli dell'Offerta Tecnica** specifici per ogni lotto.

Per ciascun lotto, i punteggi fissi e predefiniti saranno attribuiti automaticamente in ragione dell'accettazione o meno delle condizioni migliorative richieste nel relativo modulo. Qualora il concorrente non indichi alcuna opzione o non compili lo specifico campo nel Modulo di offerta tecnica, resteranno valide le condizioni minime previste nel Capitolato speciale (Schema di polizza) e verranno attribuiti 0 (zero) punti per tale voce.

Le varianti ammesse in sede di offerta sono esclusivamente quelle previste nei moduli dell'Offerta Tecnica. Eventuali ulteriori modifiche, clausole aggiuntive o varianti non menzionate nei citati moduli non verranno prese in considerazione e, laddove alterino le condizioni essenziali del servizio, comporteranno l'esclusione dalla gara dell'operatore economico per il lotto in questione, in quanto costituenti offerta condizionata.

Qualora in relazione ad una singola variante il concorrente provveda a barrare più opzioni, nell'ambito della medesima variante, la Commissione terrà in considerazione l'OFFERTA PIU' FAVOREVOLE.

Il punteggio tecnico finale, attribuito ad ogni singola offerta dell'operatore economico, sarà determinato dalla somma dei sub-punteggi attribuiti alle singole componenti dell'offerta tecnica.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi dell'offerta tecnica sono attribuiti sulla base di criteri esclusivamente on/off (Tabellari). Il punteggio associato a ciascuna miglioria sarà assegnato in valore assoluto a fronte della presenza dell'elemento richiesto o dell'impegno contrattuale assunto dal concorrente.

Trattandosi di criteri di natura tabellare, non si procederà ad alcuna forma di riparametrazione dei punteggi (né parziale né finale).

Disposizioni comuni all'offerta tecnica

Ogni punteggio o indice di valutazione sarà espresso con due cifre decimali, applicando l'arrotondamento aritmetico alla seconda cifra decimale (per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5; per difetto se inferiore a 5).

Si rinvia direttamente ai moduli dell'Offerta Tecnica di ciascun lotto per il dettaglio dei criteri, dei sub-criteri e dei relativi pesi numerici.

L'offerta tecnica — comprese le migliorie proposte — e l'offerta economica presentate costituiranno impegno contrattuale inderogabile e saranno integrate nel testo definitivo del contratto di assicurazione stipulato a seguito dell'aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice (o il RUP, in caso di seggio di gara) avrà facoltà di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta, nel rispetto del principio del soccorso istruttorio e della parità di trattamento, senza che ciò possa comportare modifiche sostanziali all'offerta stessa.

Al termine della valutazione, verrà redatta la graduatoria dei punteggi tecnici complessivi dati dalla sommatoria dei punti ottenuti per ogni singolo criterio.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente a tutti i lotti sarà oggetto di valutazione il premio annuo lordo richiesto dalla Compagnia per ciascun lotto.

Il punteggio totale relativo al premio assicurativo annuo, PER TUTTI I LOTTI IN GARA, sarà calcolato sulla base della seguente formula matematica indipendente (c.d. "formula lineare"):

$$PE = PE_{max} \times (Pb - Po) / Pb$$

Dove:

PE = punteggio economico assegnato all'offerta

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (= 30)

Pb = Prezzo posto a base d'asta (ossia l'importo/lotto complessivo a base d'asta), al di sopra del quale non sono ammesse offerte

P₀= Prezzo offerto dal singolo concorrente (ossia l'importo complessivo risultante dal calcolo di cui sopra).

Il punteggio economico è calcolato mediante le funzionalità della piattaforma SINTEL. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di gestire la graduatoria nella c.d. modalità *off-line*. In tal caso, la graduatoria calcolata automaticamente da Sintel non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura, in quanto verrà calcolata *off-line* applicando la formula per l'attribuzione del punteggio economico sopra descritta. La graduatoria così determinata sarà valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura e verrà comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Per ciascun lotto, si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno del **Modulo di offerta economica** dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due, senza arrotondamento, in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

Qualora la scheda di offerta economica preveda l'indicazione anche degli importi di premio per singole partite/categorie/gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti proporzionalmente.

Il punteggio economico è calcolato mediante le funzionalità della piattaforma SINTEL. In caso di malfunzionamento della piattaforma provvederà la commissione con propri conteggi.

Disposizioni comuni all'elemento Prezzo

Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate negli elaborati di gara.

Il prezzo d'offerta si intende comprensivo di ogni onere o spesa, inclusi quelli non espressamente indicati e con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolato a carico dell'aggiudicatario.

Si precisa che il corrispettivo offerto non potrà subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni/valutazioni dell'offerente. Inoltre, ove vi siano ritardi e/o rinvii nell'attivazione del servizio dipendenti da fatti imputabili all'appaltatore, ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto e salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata attivazione, il prezzo contrattuale rimarrà invariato.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi sommando il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica a quello ottenuto nell'offerta economica.

Risulterà aggiudicatario per ciascun lotto indivisibile, l'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi e al prezzo.

Non si procede a parametrizzazione dei punteggi assegnati.

19. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di verifica documentazione amministrativa (prequalifica) saranno svolte dal RUP

o suo delegato che costituirà il Seggio di gara, con l'eventuale supporto per la verbalizzazione di altro dipendente comunale. Ultimate le operazioni di prequalifica, il Seggio di gara cesserà le sue funzioni e per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche opererà un'apposita Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice in caso di eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni sono espletate mediante la PAD Sintel; pertanto, ogni fase della gara è tracciata dal sistema. Non sono previste sedute pubbliche. La Piattaforma consente lo svolgimento e la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura e all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La prima sessione telematica (inizio apertura della documentazione amministrativa) è prevista il giorno **28 maggio 2026 alle ore 14:30**, fatto salvo apposito avviso di differimento che verrà comunicato ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD garantisce comunque il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla PAD in tutte le sue fasi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche, al solo fine di verificare la regolarità della sottoscrizione digitale e della leggibilità del file, limitandosi a prendere visione della sola prima pagina senza andare oltre nella lettura (verifica di conformità dell'offerta tecnica) e rimettendo ogni valutazione di merito alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute, procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche di ciascun lotto presentate dai concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare (cfr. in particolare articolo 18.2). Delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice verrà redatto apposito verbale. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la PAD:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione, previa lettura e inserimento a sistema dei punteggi assegnati all'offerta tecnica per ciascun lotto, procede alla apertura dei file componenti le offerte economiche, alla verifica della validità, regolarità e corretta compilazione delle stesse, nonché infine alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare (cfr. in particolare articolo 18.3). Si precisa che, a causa di quanto precisato all'articolo 3 in merito al fatto che Sintel non è adeguata alle previsioni del d.lgs. 36/2023, il punteggio economico attribuito dalla Commissione potrebbe divergere dalle risultanze Sintel e sarà su queste prevalente.

Infine la Commissione procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, a norma dell'articolo 18.4, e ne dà lettura.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 4 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria per ciascun lotto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre con riferimento a ciascun lotto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione, coincidente con l'ultimo verbale della procedura, è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato al paragrafo 9 per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE 2.0. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Eccezionalmente, in considerazione dell'urgenza di addivenire all'affidamento dell'appalto e in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di disporre l'aggiudicazione anche prima del decorso dei 30 giorni di cui ai due periodi

precedenti pur se qualche controllo è ancora in corso (ossia se sia stata formulata la richiesta ma non sia pervenuta la risposta) con possibilità di perfezionare lo stesso successivamente e con riserva di autoannullamento qualora dovesse emergere l'assenza del/i requisito/i in questione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

I contratti relativi ai servizi di cui all'oggetto verranno formalizzati, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, mediante sottoscrizione di singole polizze assicurative da parte del Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune stesso. Nel caso specifico, **il contratto è la polizza**, conforme al Capitolato speciale, opportunamente integrata dalle clausole presentate dal concorrente aggiudicatario nell'Offerta Tecnica ed Economica.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria i contratti assicurativi dei quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, i Capitolati speciali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ciascun contratto di appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Sondrio: <https://www.comune.sondrio.it/>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità che verranno comunicate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel. La disponibilità della

documentazione è comunicata agli interessati tramite la medesima funzionalità.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35 del Codice. L'accesso è consentito tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" di Sintel. In particolare, la richiesta dovrà specificare il/i concorrente/i interessato/i e gli atti di gara ai quali si riferisce, nonché le motivazioni in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 35, comma 5, del Codice, l'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e deve altresì indicare le ragioni per cui la conoscenza degli atti richiesti sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, ciascun offerente potrà presentare richiesta di oscuramento di alcune parti e in particolare segnalare alla stazione appaltante:

- con motivata e comprovata dichiarazione da corredare/allegare alla documentazione amministrativa, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alla documentazione amministrativa, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali ovvero contengano dati sensibili;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti dell'offerta tecnica stessa, che dovranno essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, come già indicato al precedente articolo 16;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta economica, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alle informazioni/dichiarazioni a corredo dell'offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare alle spiegazioni eventualmente fornite in sede di verifica di anomalia, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alle informazioni/dichiarazioni a corredo delle spiegazioni stesse, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In ogni caso il concorrente dovrà produrre per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti dell'offerta (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

È inammissibile una secretazione massiva.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante valuterà le motivazioni poste a base della richiesta di esclusione dall'accesso e deciderà di conseguenza con atto motivato.

Per contro, **in assenza di tale dichiarazione puntuale, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e/o la documentazione fornita a comprova siano prive delle specifiche sopra richieste o comunque non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la stazione appaltante, decorso il termine di cui all'art. 36, comma 4, consentirà ai soggetti legittimati l'accesso ai documenti richiesti senza ulteriore contraddittorio con l'offerente.**

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e/o dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

28. CLAUSOLA BROKER

La Stazione Appaltante si avvale, per la gestione dei propri contratti assicurativi, dell'intermediario assicurativo incaricato con separato contratto di servizio.

La gestione amministrativa delle polizze, ivi compresa la riscossione dei premi assicurativi, avverrà tramite il broker incaricato dall'Amministrazione, il quale agirà come soggetto incaricato e non come parte concorrente della gara.

Il pagamento dei premi effettuato dalla Stazione Appaltante al broker si intende effettuato con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia assicuratrice, ai sensi della normativa vigente.

La remunerazione del broker sarà posta a carico delle Compagnie assicuratrici aggiudicatrici secondo la prassi di mercato, con le seguenti indicazioni per garantire la "*par condicio*" delle società offerenti:

- 4% del premio imponibile per la polizza RCA e ARD (lotto 3);
- 8% del premio imponibile per le restanti polizze in gara (lotti 1, 2, 4, 5, 6 e 7).

Tale remunerazione fa parte delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non costituisce in alcun caso un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Le offerte economiche dovranno pertanto essere formulate prevedendo il premio comprensivo di eventuali provvigioni a favore del broker come sopra indicate.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Lombardia di Milano, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano (MI), www.giustizia-amministrativa.it

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento da impugnare, come precisato all'art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti

Ai sensi del d.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il d.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Sondrio tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sondrio informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento (con riferimento allo svolgimento della procedura)

- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1;

- il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, domiciliato per la carica presso questo Comune;

- il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata: personale@comune.sondrio.it; PEC protocollo@cert.comune.sondrio.it (solo da altre PEC).

2) Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per la procedura di affidamento per le operazioni previste per legge e necessarie per il suo svolgimento;

- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di

identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di affidamento.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Comune di Sondrio quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'ANAC per i contratti di affidamento;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Sondrio nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

Il Comune di Sondrio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Sondrio conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Sondrio;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora necessario per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Sondrio. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Sondrio. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Sondrio nonché allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Sondrio può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Sondrio.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Sondrio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite "Sintel" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "Sintel" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Cristina Casali

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005)

Allegati:

- A. Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (domanda di partecipazione)
- B. eDGUE Request
- C. Modello dichiarazione "Titolare effettivo"
- D. Patto di Integrità
- E. Schema dichiarazione equivalenza tutele
- F. Scheda offerta tecnica per ciascun lotto
- G. Modello offerta economica per ciascun lotto
- H. Modello di scomposizione dell'offerta economica
- I. Link di pubblicazioni